

927 17 DICEMBRE 2020

Allegato A) alla deliberazione n. del composto da n. 6 pagine

CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO CON ASSISTENZA A MEDIA INTENSITA'

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna, di seguito denominata semplicemente ASL (P.IVA 00634880033) qui rappresentata dal Dott. ROBERTO BEZZI Direttore SOC Servizio Salute Mentale Territoriale (SOC SMT) domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Omegna sede legale Via Mazzini n. 117.

E

La Società Cooperativa Sociale Prometeo, di seguito denominata semplicemente "Cooperativa" avente sede legale a Vignone in via Motte n. 1, codice fiscale/P.IVA 01561890037, nella persona del Dott. Nicola Leonardi Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede amministrativa della suddetta Società in via Cavallini n. 7 a Verbania.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ASL VCO convenziona il Gruppo Appartamento avente sede operativa in Villadossola via Fabbri n. 26 per l'esercizio di attività terapeutico-riabilitative in regime residenziale rivolte ai propri utenti con problematiche di tipo psichiatrico, con assistenza a media intensità di 12 ore/die.

La Cooperativa accetta il convenzionamento e si impegna ad ospitare utenti dei Servizi Psichiatrici dell'ASL VCO.

Art. 2

CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

La Cooperativa si impegna a fornire agli ospiti le prestazioni dovute nel rispetto delle Leggi vigenti e secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

Art. 3

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLA COOPERATIVA PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

Per l'esercizio dell'attività oggetto della presente convenzione, la Cooperativa mette a disposizione:

1. l'immobile sito in Villadossola via fabbri n. 26 con tutte le attrezzature e gli arredi all'uopo esistenti in grado di ospitare n. 5 utenti + 1 posto che potrà essere attivato per inserimenti urgenti e di breve durata su richiesta della SOC SMT.
2. il personale, adeguatamente qualificato e formato, previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

IMPEGNI DI ENTRAMBI I CONTRAENTI

L'ASL dovrà, per ogni persona inserita, svolgere gli adempimenti preliminari necessari ad accertare che le caratteristiche del Polo Residenziale/Gruppi Appartamento rispondano alle esigenze dell'utente e alle finalità individuate dal progetto terapeutico riabilitativo elaborato dalla SOC Servizio Salute Mentale Territoriale (SMT).

L'ASL si impegna verso il Gruppo Appartamento della Cooperativa a:

effettuare tutti gli adempimenti burocratici necessari affinché l'inserimento del paziente sia preso in carico dall'ASL stessa fin dal primo giorno di ricovero effettivo;
individuare il personale di riferimento per ogni singolo paziente inserito al fine di garantire il mantenimento della continuità terapeutica;
garantire la partecipazione del sopraindicato personale agli incontri periodici che verranno concordati con gli operatori dell'Ente in fase di predisposizione e verifica del progetto terapeutico;
mantenere i contatti con i familiari e/o le persone significative dell'utente;
garantire la possibilità per il Polo Residenziale/Gruppi Appartamento di utilizzare le strutture ospedaliere (S.P.D.C.) del Servizio inviante in occasione di eventuali episodi di scompenso clinico acuto.

Il Gruppo Appartamento della Cooperativa si impegna verso l'ASL a:

progettare entro i 30 giorni successivi ai primi 60 giorni di osservazione del paziente (in collaborazione con il personale dell'ASL) e realizzare successivamente un piano di lavoro con la predisposizione di una corrispondente relazione di verifica per ogni utente; tale piano sarà redatto a cadenza semestrale;
tenere regolarmente le cartelle individuali di ogni ospite, comprendenti la parte socio-sanitaria e riabilitativa, con aggiornamento costante;
garantire copertura assicurativa per infortuni e R.C. per danni causati dai soggetti ospiti, in appartamento, ad altri ospiti, agli operatori, a terzi ed alle cose, esclusivamente nel caso di accertata responsabilità del Gruppo Appartamento in oggetto;
attivare tutti gli strumenti idonei per la tutela dell'utente e per favorire la realizzazione del progetto terapeutico riabilitativo;
favorire il mantenimento dei contatti e legami con le figure familiari e/o di riferimento presenti nel suo precedente contesto di vita;
segnalare agli operatori di riferimento dell'ASL ogni episodio o avvenimento che richieda una modifica del progetto attivato e concordato, e segnalare tempestivamente al responsabile clinico eventuali difficoltà di gestione, onde poter valutare congiuntamente i necessari provvedimenti;

trasmettere ogni altra relazione di verifica o proposta di modifica del progetto terapeutico riabilitativo motivata dai cambiamenti sopraggiunti durante il soggiorno in Gruppo Appartamento; garantire la sicurezza personale, secondo le norme di sicurezza vigenti, e nel contempo la libertà di movimento degli ospiti;

garantire la somministrazione di diete alimentari specifiche che si rendessero necessarie a causa delle caratteristiche della patologia e/o di condizioni sanitarie particolari, adeguatamente certificate; segnalare, concordare e sottoporre a verifica della SOC SMT i possibili cambiamenti della sistemazione abitativa dei pazienti/utenti (compresi eventuali soggiorni estivi) onde verificare l'adeguatezza sia come soluzione abitativa che in riferimento al progetto individuale del singolo paziente.

Il Polo Residenziale / Gruppo Appartamento si impegna verso l'ospite a:

rispettare i diritti e la dignità di ogni ospite come persona-individuo, in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa, favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno del Polo Residenziale / Gruppi Appartamento;

attivare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare speculazioni e raggiri e/o danni fisici derivanti dagli ambienti circostanti;

non richiedere denaro per attività o prestazioni, non concordate con l'ASL, se non previste dalla presente convenzione.

Art. 5 **PRESTAZIONI**

Le attività organizzate all'interno del Gruppo Appartamento della Cooperativa dovranno essere funzionali a fornire risposte adeguate ai bisogni dei soggetti, particolare attenzione dovrà essere focalizzata sulla metodologia del lavoro riabilitativo e sullo stile di intervento, sia a livello di gruppo che individuale.

Il Gruppo Appartamento della Cooperativa si impegna a garantire un servizio mirato e qualificato in relazione al paziente e al progetto concordato.

Il Gruppo Appartamento della Cooperativa non fornisce prestazioni di medicina generale territoriale o specialistica né ospedaliera, per esso si avvale a favore degli ospiti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale gestite direttamente o con questo convenzionate, con le modalità previste dalla normativa in vigore.

Il Gruppo Appartamento della Cooperativa per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica si impegna all'assistenza e all'assunzione dei farmaci prescritti dal medico di riferimento e per l'assistenza sanitaria territoriale essa sarà fornita dal Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 6 **AMMISSIONE DEGLI OSPITI**

L'ASL rilascerà le impegnative per gli utenti per i quali proporrà l'inserimento, impegnandosi ad emetterle con validità dal giorno di effettivo inserimento, previo adempimenti istruttori effettuati dalle proprie equipe psichiatriche proponenti per quanto attiene la necessità terapeutica e la sussistenza dei requisiti assistenziali previsti dalla normativa vigente.

Alla proposta di ammissione l'ASL dovrà allegare la seguente documentazione:

- relazione del medico psichiatra contenente informazioni relative alla anamnesi, alla diagnosi, allo stato psichico presente, alla terapia in atto;
- nominativo e recapito del personale medico e infermieristico di riferimento presso l'ASL;
- il progetto globale relativo al paziente redatto dalla commissione tecnica per la valutazione degli interventi da attuare, con particolare riferimento ai tempi di attuazione, obiettivi, verifiche;
- eventuali relazioni elaborate dagli operatori di servizi che hanno avuto in carico l'utente;

ART.7 **COMUNICAZIONI ALL'ASL**

Il Gruppo Appartamento della Cooperativa comunicherà, immediatamente, all'ASL:
la data di dimissione dell'assistito o di rientro, in caso di temporanea dimissione;
la data di dimissione, anche se temporanea;
la data di decesso dell'assistito.

Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato presso ospedali o altri centri di diagnosi e cura, sarà compito del Gruppo appartamento mettersi in contatto con il medico curante o, in caso d'urgenza, mettersi in contatto con il Presidio Ospedaliero di riferimento.

Del ricovero il Gruppo Appartamento darà comunicazione tempestiva all'ASL, tramite l'ufficio amministrativo della SOC.

Art. 8 **DIMISSIONI DELL'ASSISTITO**

Alla fine del periodo di permanenza dell'ospite, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi concordati, l'ASL si impegna a collocare il paziente in situazioni abitative idonee.

Il Gruppo Appartamento della Cooperativa qualora l'assistito non possa ulteriormente essere ospitato presso la struttura darà preavviso motivato della dimissione con anticipo di gg. 15, mediante lettera raccomandata, all'ASL e all'equipe psichiatrica che ha inserito lo stesso presso la struttura.

Parimenti si comporterà l'ASL nel caso in cui la stessa intenda dimettere un proprio assistito.

Art. 9 **RETTA**

L'ASL, preso atto che la tariffa giornaliera pro-capite del Gruppo Appartamento a media intensità è fissata come segue:

posto letto occupato € 88,15 procapite/die suddivisa in € 59,20 + IVA 5% di quota sanitaria e € 28,95 + IVA 5% di quota alberghiera

si farà carico esclusivamente della quota sanitaria e si impegna a pagare entro 30 giorni dalla data di ricezione le fatture comprensive di bollo, a cadenza mensile.

Sono escluse dalla stessa e sono a carico dell'assistito per quanto non previsto dalla vigente normativa a carico del Servizio Sanitario Nazionale:

1. le spese farmaceutiche (eventuali ticket, farmaci non mutuabili);
2. le spese di trasporto da e per il Gruppo Appartamento;
3. le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette ecc.);

4. le spese per eventuale assistenza al di fuori del Gruppo Appartamento.

La retta potrà essere aumentata annualmente applicando la percentuale di variazione del costo della vita riferita all'anno precedente rilevata dall'ISTAT e in base all'intervento richiesto dai singoli progetti riabilitativi.

Inoltre, qualora il Gruppo Appartamento dovesse sostenere maggiori spese per adeguare a standard migliorativi le prestazioni erogate, si concorderà una retta che terrà conto del maggior onere che dovrà sostenere la Struttura in oggetto, indipendentemente dall'indice ISTAT.

L'ASL pagherà le rette in base ai giorni di effettivo utilizzo della Struttura in base alle tariffe sopra riportate.

Art. 10 **DECESSO DELL'OSPITE**

In caso di decesso dell'ospite, le spese funerarie sono a carico dei familiari o, ai sensi della normativa vigente, del Comune ove esiste il Gruppo Appartamento della Cooperativa.

Art. 11 **ATTIVITA' DI CONTROLLO**

L'ASL può, in ogni momento, esercitare attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni al fine di accertare l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.
Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto.

Art. 12 **DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dal 1.10.2020 fino al 31.12.2020 e, in caso di piena applicazione della DGR n. 29/2016, si risolve ex tunc con comunicazione formale alla parte contraente.

Art. 13 **INADEMPIENZE - RECESSO**

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione, chiedendo, dove è possibile, l'adempimento.

Qualora però, l'ASL riscontri nei servizi forniti dal Gruppo Appartamento della Cooperativa condizioni non risolubili, che impediscano lo svolgimento delle attività da essa affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con un preavviso di 30 giorni.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte dell'ASL delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, il Gruppo Appartamento della Cooperativa, con il preavviso di cui al comma precedente, può risolvere anticipatamente la convenzione con l'obbligo di rimborso da parte dell'ASL dei crediti già maturati, debitamente comprovati.

Art. 14 **CONTROVERSIE**

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile.

Art. 15
REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA COOPERATIVA PROMETEO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Dott. Nicola Leonardi)

PER L'ASL VCO
IL DIRETTORE SOC
SERVIZIO SALUTE MENTALE
TERRITORIALE
(Dr. Roberto Bezzi)